

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015 che, nell'ambito della più ampia riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, prevede il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato Italiano Paralimpico, mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico. La suddetta trasformazione deve conformarsi ai seguenti criteri di delega:

- non devono essere introdotti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI;
- il nuovo ente dovrà avvalersi, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;
- il personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico dovrà transitare in CONI Servizi spa.

L'articolo 1 stabilisce dunque la costituzione del Comitato Italiano Paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. A vigilare sul nuovo ente provvederà la Presidenza del Consiglio dei ministri (Autorità di vigilanza). Per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello, mentre per olimpica qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

L'articolo 2 regola le finalità del nuovo Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il CIP è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP le Federazioni Sportive Nazionali (FSNP) e le Discipline Sportive Associate (DSAP) riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015). Altre Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate potranno essere riconosciute dal CIP, relativamente alle attività paralimpiche, solo previo il loro riconoscimento quali Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).

L'ente cura in particolare la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche. Cura inoltre l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive



paralimpiche, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili. Il CIP, inoltre, assume e promuove iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

L'articolo 3 disciplina lo Statuto del CIP.

Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'organizzazione periferica del CIP è disciplinata dallo statuto, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI.

Lo statuto disciplina altresì le procedure per l'elezione del Presidente, della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI.

L'articolo 4 disciplina gli organi del CIP. Questi sono:

- a) il Consiglio Nazionale;
- b) la Giunta Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi restano in carica quattro anni e i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il Presidente, i rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, nonché quelli degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e delle strutture territoriali del CIP, non possono restare in carica oltre due mandati. Tuttavia è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo, comunque, il divieto di introdurre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina il Consiglio Nazionale. Questo è composto da:

- a) il Presidente del CIP, che lo presiede;
- b) i Presidenti delle FSP e delle FSNP;
- c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;
- d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente



all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di riferimento;

e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali;

f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;

g) due membri in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva, di cui uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica;

h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;

i) un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.

Lo statuto regola il procedimento elettorale dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, delle strutture territoriali regionali, delle strutture territoriali provinciali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle DSP e delle DSAP e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI.

I rappresentanti delle FSP, delle FSNP e degli atleti e tecnici sportivi, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi Paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. I Presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, anziché ad uno, in quanto tali enti svolgono attività paralimpica esclusiva.

I rappresentanti di atleti e tecnici sportivi non devono essere inferiori al trenta per cento dei Presidenti rappresentanti FSP e FSNP. Essi sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di genere.

Fra i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono essere eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai Giochi Paralimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi Giochi cui abbiano partecipato.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il Presidente del CONI. Lo statuto può peraltro prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

L'articolo 6 provvede a stabilire i compiti del Consiglio Nazionale.

Nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, il Consiglio Nazionale opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica, cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili ed elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale.

Il Consiglio Nazionale svolge altresì i seguenti compiti:



- adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche;
- delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche;
- stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna FSP o DSP, criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;
- stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle entità da esso riconosciute;
- delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento, o il commissariamento ad acta, delle FSP e delle DSP;
- approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni;
- esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;
- svolge gli altri compiti previsti dal decreto istitutivo e dallo statuto.

L'articolo 7 disciplina la Giunta Nazionale. Questa è composta da:

- il Presidente del CIP, che la presiede;
- i membri italiani dell'IPC;
- dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP;
- un rappresentante nazionale degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica;
- due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP.

Tra i componenti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP almeno tre sono eletti tra atleti e tecnici sportivi. I restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre Presidenti di FSP o DSP;
- componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.

Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Presidente del CONI.



L'articolo 8 provvede a stabilire i compiti della Giunta Nazionale. Questa esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone obiettivi, programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

La Giunta Nazionale svolge altresì i seguenti compiti:

- formula la proposta di statuto dell'ente;
- definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP con la CONI Servizi spa, in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI. La delibera è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione;
- delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
- delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- esercita il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari;
- propone al Consiglio Nazionale il commissariamento, o il commissariamento ad acta, delle FSP o delle DSP;
- nomina il Segretario Generale;
- svolge gli altri compiti previsti dal decreto istitutivo e dallo statuto;
- individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva.

L'articolo 9 disciplina la figura del Presidente del CIP.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto istitutivo e dallo statuto.

È eletto dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica.



La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.

Il Presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale e in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto la carica di Presidente o vice Presidente o Consigliere Nazionale del CIP o di Presidente o Vice Presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della Giunta Nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
- essere stato atleta partecipante ai Giochi Paralimpici.

L'articolo 10 disciplina il Collegio dei Revisori dei Conti. Questo è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto di tre membri, dei quali uno, in funzione di Presidente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio stessa, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

L'articolo 11 norma la figura del Segretario Generale. Questo è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva.

Il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:

- provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente;
- predispone il bilancio dell'ente;
- espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto istitutivo e dallo statuto.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva che svolgano attività paralimpica esclusiva o prevalente.

L'articolo 12 regola l'attività di vigilanza.

L'Autorità di vigilanza (cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri) può disporre lo scioglimento della Giunta Nazionale e la revoca del Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, o per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.



I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente, diventano esecutivi qualora l'Autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

L'articolo 13 disciplina le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP).

Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina civilistica. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e agli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. Le FSNP e le DSAP trasmettono annualmente alla Giunta Nazionale del CIP un preventivo finanziario e un consuntivo finanziario relativo alla sola attività paralimpica.

L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del d.P.R. n. 361 del 2000 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*), previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP e alle DSAP beni di sua proprietà.



L'articolo 14 disciplina gli statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP).

Le FSP e le DSP sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.

Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla FSP o DSP interessata e in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di genere. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

L'articolo 15 stabilisce che le FSNP, le DSAP e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, possono essere riconosciuti dal CIP. A tale scopo il Consiglio Nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti.

Le FSNP, le DSAP e gli Enti di promozione Sportiva, una volta riconosciuti, sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale un preventivo finanziario e un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità



degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

L'articolo 16 regola le convenzioni CIP-CONI. Queste possono riguardare la gestione comune di attività istituzionali tra cui quelle in materia di doping e giustizia sportiva.

Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere l'istituzione di un Collegio di Garanzia e di una Procura Generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura e il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI.

L'articolo 17 disciplina risorse umane, strumentali e finanziarie del nuovo CIP.

I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito del CONI.

Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi spa. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale in senso analogo rispetto a quanto previsto nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi spa. Nell'ambito di tale contratto il CIP può delegare alla CONI Servizi spa specifiche attività o servizi.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto presso il Comitato Italiano Paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c. (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*), con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal Comitato Italiano Paralimpico alla CONI Servizi spa degli accantonamenti previsti dalla legge per il TFR. Il personale dipendente della CONI Servizi spa in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico, cessa dalla predetta posizione e riprende servizio presso la società con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio. Anche per tale categoria di personale il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi spa del TFR. Per tutti i diritti già maturati dal personale di cui alla presente disposizione sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi spa e, dunque, in deroga specifica alla previsione codicistica di solidarietà tra cedente e cessionario. Il personale transitato in CONI Servizi spa è destinato all'attività del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale.



L'articolo 18 stabilisce che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, in quanto ente a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L'articolo 19 prevede che il CIP si avvale del c.d. patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 20 reca disposizioni transitorie. In particolare, nelle more dell'approvazione dello statuto del CIP, della nomina degli organi e della stipula del primo contratto di servizio, sono assicurate le attività ordinariamente svolte dal Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito del CONI e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie.

L'articolo 21 reca disposizioni di mero coordinamento.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015 prevede lo scorporo dal CONI del Comitato Italiano Paralimpico, con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ciò si rende possibile grazie all'utilizzo di parte delle risorse finanziarie in disponibilità o attribuite al CONI e alla stipula di un contratto di servizio con CONI Servizi spa per tutte le attività strumentali. Con decreto dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sarà determinata la quota delle risorse finanziarie da destinare al CIP.

Il Comitato Italiano Paralimpico, riconosciuto dal CONI per la sola attività di alto livello e preparazione paralimpica, nonché dallo Stato ai sensi della legge n. 189 del 2003 e del D.P.C.M. 8 aprile 2004, riceve finanziamenti pubblici dallo Stato e dal CONI, oltre che dall'INAIL, per un ammontare complessivo di circa **17.000.000 euro** annui.

Lo Stato contribuisce con **7,2 milioni di euro** (art. 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014 e art. 1, comma 408, della legge n. 208 del 2015), che il Comitato Italiano Paralimpico destina alle attività annuali delle entità dallo stesso riconosciute (51 tra: Federazioni Sportive Paralimpiche -21- Discipline Sportive Paralimpiche -13- Entità di Promozione -12- Associazioni Benemerite -5-), sia per il loro funzionamento (risorse umane), sia per l'attività sportiva e di alto livello.

Il CONI eroga al Comitato Italiano Paralimpico contributi annuali per un totale di **4,4 milioni di euro** (comprensivo di circa 2,8 milioni di euro per il sostenimento dei costi di n. 57 risorse umane, compreso il Segretario Generale, e a 1.470.000 euro per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica). A questo contributo, al momento dello scorporo del CIP dal CONI, potranno essere aggiunti fino a circa **2,5 milioni di euro**, di cui circa 1 milione di euro derivanti dalle sedi centrale e territoriali del CIP oggi finanziate dal CONI, circa 500.000 euro dal sostegno finanziario per la partecipazione della squadra italiana ai Giochi Paralimpici estivi ed invernali e circa 1 milione di euro dai premi per gli atleti paralimpici medagliati ai Giochi, per quest'ultimi, gli importi effettivi saranno accertati con il decreto di determinazione delle risorse finanziarie.

Attualmente il Comitato Italiano Paralimpico riceve inoltre dall'INAIL, sulla base di una convenzione quadro quadriennale, **3 milioni di euro** annui per una serie di attività e iniziative promozionali e di avviamento allo sport riferite principalmente agli assistiti INAIL. La convenzione quadro, stipulata per la prima volta nel 2000, è stata sempre rinnovata, con differenti importi e contenuti; quella in essere scade il 31 dicembre 2016.

Gli organi territoriali del CIP determinano un'entrata aggiuntiva di circa **300.000 euro**.

Relativamente alle risorse umane in pianta stabile, pari a 57 unità, al Comitato Italiano Paralimpico si precisa quanto segue:



- n. 13 dipendenti, compreso il Segretario Generale, sono in posizione di aspettativa CONI quinquennale, rinnovabile ai sensi del CCNL CONI/FSN tuttora vigente;
- n. 44 dipendenti sono stati assunti direttamente dal Comitato Italiano Paralimpico (non quindi ex CONI). Di essi 3 si trovano in posizione di aspettativa con il Comitato Italiano Paralimpico (quinquennale reiterabile) e sono stati assunti direttamente dalle Federazioni Sportive Paralimpiche FIS (Federazione Italiana Scherma), FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi). Gli oneri relativi sono a carico del Comitato Italiano Paralimpico, attraverso contributi finalizzati erogati dal Comitato alle suddette Federazioni.

Delle 57 risorse umane operanti presso gli uffici centrali, territoriali e federali del Comitato Italiano Paralimpico si rappresentano categorie di appartenenza e relativi costi aziendali:

- dirigente: n. 1 (prima fascia attuale Segretario Generale), costo aziendale euro 200.337,00;
- quadro Super: n. 1, costo aziendale euro 82.614,00;
- quadri: n. 11, costo aziendale complessivo euro 840.997,00;
- C4: n. 2, costo aziendale complessivo euro 105.824,00;
- C3: n. 7, costo aziendale complessivo euro 347.459,00;
- C2: n. 1, costo aziendale complessivo euro 45.863,00;
- C1: n. 2, costo aziendale complessivo euro 90.314,00;
- B4: n. 6, costo aziendale complessivo euro 257.364,00;
- B3: n. 8 (di cui 4 part-time), costo aziendale complessivo euro 325.616,00;
- B2: n. 7, costo aziendale complessivo euro 265.489,00;
- B1: n. 7 (di cui 6 part-time), costo aziendale complessivo euro 131.015,00;
- A4: n. 3, costo aziendale complessivo euro 109.272,00;
- A3: n. 1, costo aziendale complessivo euro 35.230,00.

Totale costo risorse umane: euro 2.837.394.

Alla luce delle sopraelencate risorse finanziarie, di cui il Comitato può comunque disporre, la trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel pieno rispetto del criterio di delega indicato all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



26 AGO. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, ha delegato il Governo ad intervenire, nell'ambito della più ampia riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, sull'organizzazione delle attività sportive praticate dai disabili, prevedendo il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato Italiano paralimpico (CIP), mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico.

Il provvedimento in esame risponde all'esigenza di potenziare il ruolo del CIP e, al contempo, rendere la *governance* dello sport paralimpico coerente con il sistema di organizzazione nazionale e internazionale, anche avendo riguardo alla corretta allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. A tal fine, la delega prevede espressamente che non devono essere introdotti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI; che il CIP dovrà avvalersi, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio e che il personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico dovrà transitare in CONI Servizi spa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo mira a introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina organizzativa delle attività riferibili al settore dello sport praticato da persone con disabilità.

Il provvedimento ha come obiettivi principali la semplificazione e la razionalizzazione dell'organizzazione del Comitato italiano paralimpico, anche al fine di valorizzarne il ruolo, autonomo rispetto a quello del CONI, nella gestione delle problematiche relative al delicato settore dello sport per persone diversamente abili. Al riguardo, si prevede che il CIP rappresenti la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute e sia organizzato secondo un modello efficiente e funzionale alla specificità del settore considerato: infatti, il provvedimento disciplina espressamente gli organi del CIP (trattasi di cinque organi: il Consiglio Nazionale; la Giunta Nazionale; il Presidente; il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti), curandone anche gli aspetti relativi alla rappresentanza territoriale degli atleti e delle singole federazioni paralimpiche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo reca norme di coordinamento con la legislazione vigente. A tal fine, esso incide:

1. sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
2. sulla legge 15 luglio 2003, n. 189.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina generale della materia.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla costante giurisprudenza comunitaria.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o casi pendenti di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o casi pendenti di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Sono presenti, tuttavia, alcune modifiche e integrazioni a norme vigenti nell'articolo 21, recante norme di coordinamento con le discipline già presenti nell'ordinamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 21.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 17 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno determinati i mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

L'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, ha delegato il Governo ad intervenire, nell'ambito della più ampia riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, sull'organizzazione delle attività sportive praticate dai disabili, prevedendo il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato Italiano paralimpico (CIP), mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico.

Il provvedimento ha come obiettivi principali la semplificazione e la razionalizzazione dell'organizzazione del Comitato italiano paralimpico, anche al fine di valorizzarne il ruolo, autonomo rispetto a quello del CONI, nella gestione delle problematiche relative al delicato settore dello sport per persone diversamente abili. Al riguardo, si prevede che il CIP rappresenti la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) da esso riconosciute e sia organizzato secondo un modello efficiente e funzionale alla specificità del settore considerato: infatti, il provvedimento disciplina espressamente gli organi del CIP (trattasi di cinque organi: il Consiglio Nazionale; la Giunta Nazionale; il Presidente; il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti), curandone anche gli aspetti relativi alla rappresentanza territoriale degli atleti e delle singole federazioni paralimpiche.

Il provvedimento in esame risponde proprio all'esigenza di potenziare il ruolo del CIP e, al contempo, rendere la *governance* dello sport paralimpico coerente con il sistema di organizzazione nazionale e internazionale, anche avendo riguardo alla corretta allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. A tal fine, la delega prevede espressamente che non devono essere introdotti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI; che il CIP dovrà avvalersi, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio e che il personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano paralimpico dovrà transitare in CONI Servizi spa.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di riordinare la disciplina relativa alle attività sportive praticate da persone disabili, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la rimozione delle fonti di spreco.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare, mediante lo scorporo del CIP dal CONI e la conseguente trasformazione del CIP medesimo in ente autonomo di diritto pubblico, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le paraolimpiadi e per

tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche. Si prevede, inoltre, che il Comitato italiano paralimpico curi l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche dei predetti atleti, nonché la promozione di iniziative volte a evitare ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- il problema delle funzioni sovrapposte tra CONI e CIP;
- la gestione inefficiente delle attività sportive praticate da persone disabili;
- la complessità e incompletezza della vigente disciplina in materia di *governance* delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche;
- la carenza di regole certe per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici;
- la carenza di visibilità dello sport paralimpico, quale disciplina autonoma rispetto alle attività sportive praticate dai normodotati.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono quelli di introdurre un nuovo quadro tecnico-normativo unico ed interoperabile per la gestione:

- dei procedimenti per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti;
- dei procedimenti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP);
- dei procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi, delle strutture territoriali regionali, delle strutture territoriali provinciali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle DSP e delle DSAP e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI;
- dei procedimenti per la corretta preparazione degli atleti;
- dei procedimenti per la costruzione o l'adeguamento delle strutture utilizzabili dai predetti atleti.

Obiettivi di breve periodo (o operativi) sono:

- rendere trasparenti i procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi del CIP;
- ridurre e razionalizzare il numero Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP).

Obiettivi di medio periodo (o specifici) sono:

- migliorare lo stato di salute degli atleti paralimpici;
- assumere e promuovere iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nel settore.

Obiettivi di lungo periodo sono:

- maggiore rilevanza dello sport paralimpico;

- maggiore credibilità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse organizzative relative al settore dello sport praticato da persone con disabilità.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di razionalizzazione delle funzioni del Comitato italiano paralimpico e di organizzazione dello stesso, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione.

In generale, si segnala che il decreto prevede un meccanismo di vigilanza delle attività del CIP da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero di nuove Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) costituite secondo i criteri dettati dal decreto;
- numero di nuove Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) riconosciute dal CIP;
- numero di atleti paralimpici iscritti alle federazioni;
- numero di atleti paralimpici che esercitano attività professionistica;
- numero di atleti paralimpici che esercitano attività dilettantistica;
- numero di federazioni sportive commissariate in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: le amministrazioni pubbliche statali e territoriali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo

Soggetti privati: società e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe di valorizzare l'autonoma rilevanza dello sport paralimpico rispetto alle attività sportive praticate da normodotati. Anzi, la costituzione del Comitato paralimpico italiano, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dal CONI, permette proprio di razionalizzare e rendere più efficiente la

governance delle attività riferibili allo specifico settore dello sport per persone diversamente abili.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative. Il decreto attua la delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, ponendosi l'obiettivo valorizzare lo sport paralimpico, anche mediante la creazione di un sistema organizzativo giuridicamente autonomo. Si ritiene che nel particolare contesto economico e istituzionale, l'intervento proposto sia in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale e europea, garantendo, contestualmente, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi e la migliore allocazione delle risorse pubbliche.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Il provvedimento in esame avrà, come immediato vantaggio, l'accelerazione dell'attività amministrativa, con benefici immediatamente fruibili dagli atleti paralimpici. L'obiettivo è quello di evitare duplicazioni inutili di enti e di garantire che l'utilizzo di risorse pubbliche destinate alla gestione delle attività sportive avvenga nel rispetto delle esigenze degli atleti e non si trasformi, invece, in un fattore di spreco che, come tale, incide negativamente sui generali obiettivi di equilibrio finanziario del Paese.

Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la previsione di criteri specifici per la costituzione del Comitato, permette di orientare, nei limiti dei fondamentali principi di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, le scelte gestionali degli attori coinvolti nel processo di razionalizzazione generale della disciplina.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono previsti impatti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo previste semplificazioni e razionalizzazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne che non hanno una ricaduta diretta su cittadini o imprese, che restano comunque destinatari indiretti. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi, se non quelli gravanti sulle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), ai fini del loro riconoscimento da parte del CIP.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le modifiche introdotte saranno immediatamente applicabili dagli enti statali, regionali e comunali con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta, riguardando l'organizzazione di enti pubblici e non avendo ricadute sugli ordinari meccanismi concorrenziali dei mercati, è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale degli stessi.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione e il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese, anche in un'ottica più propriamente sociale.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato, indirettamente, alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Dipartimento della funzione pubblica;

Intervengono, inoltre, nell'attuazione dell'intervento regolatorio:

- il Governo;

- gli atleti e i tecnici sportivi, le strutture territoriali regionali, le strutture territoriali provinciali, gli Enti di Promozione Sportiva, delle DSP e delle DSAP e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun ente coinvolto, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Tuttavia, fermi restando i principi generali previsti dal provvedimento, all'esito dell'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte e della VIR, potrà essere valutata la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte che cureranno le verifiche di competenza.